

IL DIRITTO
ENCICLOPEDIA GIURIDICA
DEL SOLE 24 ORE

diretta da
Prof. Avv. Salvatore Patti

VOLUME 2
ASSI - CAR

CORRIERE DELLA SERA

IL SOLE 24 ORE

**IL DIRITTO
ENCICLOPEDIA GIURIDICA
DEL SOLE 24 ORE**

© Il Sole 24 ORE S.p.A. - Pirola
Direttore Unità:
Paolo Poggi

A cura di
Il Sole 24 ORE S.p.A. - Unità d'Affari Diritto
Responsabile:
Marco Tomasetta

Volume 2: ASSI - CAR

Coordinamento editoriale:
Mario Alberto Catarozzo

Cura editoriale e impaginazione:
E-ducation.it S.p.A. Firenze
Progetto grafico:
Marco Pennisi & C.

Il Diritto
Enciclopedia Giuridica
del Sole 24 ORE
Piccola Biblioteca del Sole 24 ORE
Direttore Responsabile:
Ferruccio de Bortoli
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Registrazione Tribunale di Milano n. 332 del
19/05/2003
Sett. N.11/2007 - Anno V

Corriere della Sera
RCS Quotidiani S.p.A.
Direttore Responsabile:
Paolo Mieli
Via Solferino, 28 - 20121 Milano
Sede legale: Via A. Rizzoli, 2 - Milano
Reg. Trib. Milano n. 139, 29 giugno 1948

Tutti i diritti di copyright sono riservati.
Ogni violazione sarà perseguita a termini
di legge.

Il presente volume deve essere venduto
esclusivamente in abbinamento al
quotidiano Il Sole 24 ORE o al quotidiano
Corriere della Sera.

Richiesta arretrati: i numeri mancanti
possono essere richiesti direttamente
al proprio edicolante di fiducia al prezzo
di copertina.

Finito di stampare nel mese di
ottobre 2007

Stampa presso:
Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A.
Via Zanica, 92 - 24126 Bergamo

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Prof. Avv. **Salvatore Patti**

COORDINATORI

Prof. Avv. **Ugo Nicolò Albani**
(diritto commerciale)
Prof. Avv. **Michele Bertani**
(diritto commerciale)
Prof. Avv. **Luigi Bove**
(diritto processuale civile)
Prof. Avv. **Piero Caponi**
(diritto processuale civile)
Prof. Avv. **Angelo Caragnola**
(diritto fallimentare)
Prof. Avv. **Luigi Carlo Clarich**
(diritto amministrativo)
Prof. Avv. **Luigi D'Avack**
(filosofia del diritto)
Avv. **Luigi de Lilla**
(diritto immobiliare)
Prof. Avv. **Luigi Gaeta**
(diritto penale)
Prof. **Freda Lancaster**
(dir. comp., dir. int. e dir. U.E.)

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. **Carlo Bonzano**
Prof.ssa Avv. **Lucia Bozzi**
Dott.ssa **Cristina Caricato**
Dott. Avv. **Settimio Carmignani Caridi**
Dott.ssa **Carlotta Conti**
Dott. **Manone Covino**
Dott. **Emiliano Covino**
Dott. **Pierluigi Cremonini**
Prof.ssa Avv. **Annamaria Dentamaro**
Avv. **Camiliano Fonderico**
Avv. **Gabriele Franza**
Dott.ssa **Luziana Lobello**
Prof. **Dario Micheletti**
Avv. **Ugo Nicolò Nisio**

Prof. Avv. **Raffaello Lupi**
(diritto tributario)
Prof. Avv. **Francesco Macario**
(diritto civile)
Prof. Avv. **Stelio Mangiameli**
(diritto costituzionale)
Prof. Avv. **Cesare Mirabelli**
(diritto ecclesiastico)
Prof.ssa Avv. **Emanuela Navarretta**
(diritto civile)
Prof. Avv. **Pietro Sirena**
(diritto civile)
Prof. **Giorgio Spangher**
(procedura penale)
Prof. Avv. **Luigi Carlo Ubertazzi**
(diritto commerciale)
Prof. Avv. **Antonio Vallebona**
(diritto del lavoro)
Prof. **Ruggero Vigo**
(diritto commerciale)

Prof. **Stefano Pagliantini**
Prof. Avv. **Francesco Petrillo**
Prof.ssa Avv. **Dianora Poletti**
Avv. **Pietro Pozzaglia**
Dott. **Leonardo Quagliotti**
Dott. **Gilberto Rapisarda**
Dott.ssa **Enrica Rigo**
Dott.ssa **Gabriella Saputelli**
Dott.ssa **Margherita Scalamogna**
Dott. **Guido Scarlata**
Dott.ssa **Francesca Serra**
Dott.ssa **Francesca Tizi**
Dott. **Gianluca Varraso**
Dott.ssa **Astrid Zei**

2

Da vendersi solo ed esclusivamente in abbinamento a Il Sole 24 ORE o il Corriere della Sera. Euro 14,90 + il prezzo del quotidiano. Piccola Biblioteca del Sole 24 ORE. Sett. N. 11/2007



IL DIRITTO

ENCICLOPEDIA GIURIDICA DEL SOLE 24 ORE

Uno strumento multidisciplinare indispensabile per il professionista, l'imprenditore, lo studioso.

Un'opera prestigiosa e facile da consultare.

L'enciclopedia giuridica del Sole 24 ORE permette a chiunque ne abbia necessità di essere preparato e aggiornato su tutte le aree del diritto ad opera delle grandi firme del settore, dalla contrattualistica al diritto di famiglia, dal diritto internazionale e comunitario alla procedura penale, dal diritto societario al diritto amministrativo.

essere approvate dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni correlate le delibere per cui i diritti ad esse attribuiti vengano modificati in senso peggiorativo

- b) con riferimento ai conflitti "verticali" ancorché gli artt. 2391 e 2392 c.c. si dimostrino efficienti strumenti di *corporate governance* anche con riferimento a una struttura societaria caratterizzata da azioni correlate – occorre tenere presente che la responsabilità degli amministratori è ipotizzabile soltanto nei casi in cui, per effetto dei loro inadempimenti agli obblighi sugli stessi gravanti in forza della legge e/o dell'atto costitutivo, a essere danneggiato sia il valore della società nel suo complesso, sicché «nessuna responsabilità sarà configurabile – non sussistendo danno sociale – in tutti quei casi in cui a fronte della massimizzazione del valore complessivo delle azioni, si verifichi una diminuzione del valore di una sola categoria di azioni»; peraltro, «in tale caso i possessori della categoria pregiudicata potranno, ove ne ricorano gli estremi, esercitare l'azione di cui all'art. 2395 c.c.»¹.

MARCO ARATO

BIBLIOGRAFIA

M. LAMANDINI, «Autonomia negoziale e vincoli di sistema nell'emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azioni e delle cooperative per azioni», in *Banca borsa*, 2003; A. PACIELLO, «Le azioni correlate», in C. Montagnani, *Profili patrimoniali e finanziari della riforma*, Milano, 2004; U. PATRONI GRIFFI, *Le azioni correlate*, Napoli, 2005; G.B. PORTALE, «Dal capitale "assicurato" alle *tracking stocks*», in *Banca borsa*,

2002; A. STAGNO D'ALCONTRES, «Subart. 2350», in G. Niccolini-A. Stagno d'Alcontres, *Soc. di capitali – Commentario*, Napoli, 2004; U. TOMBARI, «Commento all'art. 2350», in G. Alpa-G. Mariconda, *Codice civile commentato*, Milano, 2005.

AZIONI DI GODIMENTO

v. AZIONI (*Dir. comm.*)

AZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI ORGANI DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ FALLITA

v. PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ

AZIONI DI RISPARMIO

v. AZIONI (*Dir. comm.*)

AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI NEL FALLIMENTO

v. PROCEDURE CONCURSUALI - EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI

AZIONI POSITIVE (*Dir. comp.*)

- I. PERCHÉ SONO IMPORTANTI E CRITICATE
- II. AZIONI POSITIVE E RAPPRESENTANZA
- III. IL PRESENTE: L'INCENTIVO IRAP NELLA FINANZIARIA 2007; IL FUTURO PROSSIMO: LA LEGGE SULL'UGUAGLIANZA

I. PERCHÉ SONO IMPORTANTI E CRITICATE

Per capire cosa siano le "azioni positive" si può partire da una celebre frase di Don Lorenzo Milani: «Nulla è più ingiusto che far le parti uguali tra disuguali» e da una definizione del Tribunale Costituzionale spagnolo: "Diritto disuguale che produce uguaglianza" (*"derecho desigual igualatorio"*, sent. n. 269/1994). In altri termini le azioni positive affermano il principio di uguaglianza sostanziale, previsto ad esempio nel nostro art. 3, comma 2, della Costituzione, che viene a correggere, dentro la cornice dello Stato sociale, il tradizionale principio di uguaglianza formale, sancito

¹ U. PATRONI GRIFFI, *Le azioni correlate* cit., p. 130.

to al comma 1. Quest'ultimo, infatti, ha certo l'importante funzione di impedire discriminazioni, ma si riempie di contenuti ben più incisivi solo se si coniuga con il comma 2.

Le azioni positive, partendo soprattutto dal diritto del lavoro, si traducono di solito in discriminazioni rovesciate, cioè di situazioni discriminatorie in ragione di un particolare *status* pre-esistente, a favore di persone facenti parte di gruppi classicamente discriminati. È un'esigenza viva nei principali ordinamenti democratici, anche se i nomi cambiano e talvolta oltre alla differenza nominalistica ci sono anche differenze di contenuto. A livello internazionale, in ambito Onu, si parla infatti di "misure temporanee speciali", nell'Unione europea, nel Regno Unito e in Giappone di "azioni positive", idem negli Usa col termine equivalente di *affirmative actions*, nate in origine soprattutto contro le discriminazioni razziali, in Francia di "discriminazione positiva" per realizzare la "parità" e così via¹.

Rispetto a questo quadro però, alcuni ritengono che la soluzione di questa asimmetria di *status* debba essere la società, attraverso le sue dinamiche, a risolverla e non il diritto, attraverso le sue norme e regole. E tuttavia, ancorché ciò possa apparire una risposta troppo da diritto naturale, non bisogna però ignorare le ragioni dei contrari o dei perplessi, che non si possono ricondurre solo a sovrastrutture tese a giustificare la preservazione dei privilegi.

Al netto delle pretese di una neutralità

assoluta del diritto o di una impossibile intangibilità di dottrine tradizionali, che in realtà sono storicamente condizionate e viziate da immagini tradizionalistiche dei gruppi svantaggiati, comprese le donne², ci sono anche argomenti seri che i sostenitori delle azioni positive devono prendere in considerazione per elaborare soluzioni convincenti.

Le azioni positive comportano, evidentemente, dei prezzi in termini di tutela per altre persone e gruppi danneggiati da tali criteri. Non solo, ma ci possono essere anche dubbi di costi per l'insieme della comunità, visti i rischi sull'efficienza complessiva del sistema: pensiamo ad esempio a un criterio meccanico di quote di varia natura per l'assunzione di chirurghi. Per di più, si rischia di dare l'impressione di dissolvere del tutto l'unità del corpo sociale e la generalità e astrattezza della legge, miti già in crisi, ma di cui non è opportuno liberarsi del tutto. Gli interrogativi sollevati sono ampi e si inseriscono nella più complessiva tematica della riforma dello Stato sociale, riguardando il tipo di uguaglianza che si vuole perseguire³.

II. AZIONI POSITIVE E RAPPRESENTANZA

Le azioni positive corrispondono, comunque, a un movimento generale delle società avanzate, ma sono state tradizionalmente ammesse con varie cautele: transitorietà per sottolinearne il carattere emergenziale, fondamento puntuale sulla registrazione di discriminazioni reali e prolungate e così via, mentre le discriminazioni classiche sono incondi-

tionate⁴. Hanno visto una progressiva estensione del loro ambito. Dopo la lotta alle discriminazioni dirette, agevolata dal principio di uguaglianza formale, l'impegno per l'uguaglianza si è infatti esteso alle molteplici forme di discriminazione indiretta, più subdole in quanto derivanti dall'applicazione di una norma a prima vista perfettamente neutra (es. l'esclusione del part-time, che tende a colpire quasi solo le donne). Ciò ha comportato la tendenza a capovolgere l'onere della prova dell'avvenuta discriminazione a discapito del datore di lavoro⁵. La discriminazione indiretta porta necessariamente a focalizzare l'attenzione sui gruppi e ad affermare il "diritto alla differenza", capovolgendo in positivo il significato del termine discriminazione. Fin quando però si è trattato solo di politiche pubbliche, le opposizioni sono state comunque limitate. I problemi sono nati soprattutto quando si è entrati, con le proposte di quote di genere, nel *sancta sanctorum* della democrazia. In vari Paesi dopo aver ammesso le misure "deboli" relative alla sola legislazione elettorale di contorno (es. finanziamento, spazi di propaganda, rimborsi elettorali)⁶, si è passati a quelle forti, relative alla formazione delle liste, prevedendo, ancorché con varie differenze, quote rigide a favore del sesso debole al momento elettorale. La Corte Costituzionale italiana, analogamente ad altre europee, è stata ostile o erratica nel riconoscere la ragionevolezza delle scelte di tal genere, ammesse di rado e solo in quanto previste espressamente dal Legi-

slatore⁴, escluso, comunque, l'ambito della rappresentanza, almeno fino ad alcune recenti revisioni costituzionali. Essendo posta in dubbio la loro legittimità, parte della dottrina ha cercato di sostenere che queste ultime sarebbero del tutto diverse dalle azioni positive⁵. In questa strategia di aggiramento delle obiezioni sono state proposte varie ragioni, nessuna delle quali del tutto convincente. Le principali sono le seguenti:

- la neutralità delle norme che non individuano i beneficiari, imponendo ad esempio una quota minima per entrambi i generi, come nell'art. 23 della Carta di Nizza che, dopo aver affermato la "parità tra donne e uomini" al comma 1, in quello successivo legittima «misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato». Tutti sanno però che quello discriminato è sempre uno, quello femminile;
- la caratteristica qualitativa per cui la divisione tra generi trascenderebbe ogni altra divisione e quindi le quote per le donne sarebbero incomparabili ad altre. Ma molti vivono la propria specifica differenza non di genere come trascendente, incomparabile;
- l'argomento quantitativo per cui solo in questo caso sarebbe una maggioranza a essere discriminata. Ma all'origine del welfare accadeva lo stesso per le classi più deboli escluse dal suffragio e sono maggioranza i Neri in Sudafrica aiutati da norme analoghe;

¹ M. TSUJIMURA, «Les paradoxes de la "discrimination positive": notions et mesures de "positive action" en droit comparé», in AA. VV., *Egalité des sexes: la discrimination positive en question*, Paris, 2006, pp. 21 ss.

² P. GAIOTTI, *Vissuto religioso e secolarizzazione. Le donne nella "rivoluzione più lunga"*, Roma, 2006.

³ E. GORRIERI, *Parti uguali fra disuguali*, Bologna, 2002.

⁴ H. PAULAT, «La discrimination dans la vie publique», in AA.VV., *La discrimination. Journées franco-belges*, Paris, 2004, pp. 725 ss.

⁵ M. ROYET, «La discrimination dans la vie du travail», in *ivi*, pp. 225 ss.

⁶ F. LANCHESTER, *Gli strumenti della democrazia*, Milano, 2004.

⁴ Per un esame più approfondito: A. GORGIS, «Commento all'art. 3.2» in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di) R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino, 2006, t. I, pp. 88 ss.

⁵ V. tra gli altri: A. DEFFENY, «Commento all'art. 117.7», in *ivi*, t. III, pp. 2301 ss.; M. MIDIRI, «Commento all'art. 51», in *ivi*, t. I, pp. 1016 ss.; G. BRUNELLI, *Donne e politica*, Bologna, 2006.

– l'argomento di scopo per il quale si inciderebbe solo sulla rimozione della discriminazione e non con la garanzia dei risultati. Ma le quote in sistemi proporzionali a lista bloccata fanno prevedere agevolmente i risultati.

Siamo però sicuri che non si tratti al fondo di sovrastrutture teoriche per rendere più accettabili le scelte contestate e che non valga la pena di difenderle in modo più diretto, puntando invece su caratteristiche quali la temporaneità? Non è il caso di ammettere che si tratta di forzature, giustificate dalla gravità delle situazioni e quindi legittime finché essa perduri? In fondo, che la norma sia neutra non è forse ipocrita tanto quanto sostenere la neutralità delle norme relative alle discriminazioni indirette? Non è meglio ammettere che si vogliono anche i risultati, ma che ciò è tollerabile solo se provvisorio?

I problemi sono seri se anche il Legislatore costituzionale italiano, per rimuovere i limiti posti dalla Corte (tentativo che sembrerebbe riuscito, vista la successiva sentenza n. 49/2003) ha oscillato nello stesso periodo, introducendo nozioni diverse: "parità d'accesso" nella riforma del titolo V per vincolare le Regioni ordinarie (nuovo testo dell'art. 117, comma 7 sulla base della l. cost. 3/2001), ma parlando invece di "equilibrio della rappresentanza" negli Statuti speciali (l. cost. 2/2001) e di pari opportunità nel nuovo testo dell'art. 51 (l. cost. 1/2003). L'approccio più convincente pare essere quello secondo il quale il carattere più o meno incisivo delle norme di riequilibrio è la gradazione di una medesima logica. Come scrive D'Alòia: «Il concetto di azione positiva è un concetto "multi-comprendivo" e "progressivo". Ciò che lo caratterizza come strumento di attuazione dei contenuti dell'eguaglianza sostanziale,

è una evidente carica "promozionale", di cambiamento della realtà sociale, e non solo di impedimento al perpetuarsi di fattori o logiche discriminatorie. E certamente, le misure volte a rafforzare la partecipazione femminile alla politica, condividono questa impostazione, e vanno perciò correttamente qualificate come "azioni positive"»¹.

III. IL PRESENTE: L'INCENTIVO IRAP NELLA FINANZIARIA 2007; IL FUTURO PROSSIMO: LA LEGGE SULL'UGUAGLIANZA

Il riferimento costante per vari anni alle azioni positive nel nostro ordinamento è stato, oltre alla l. 125/1991 che ha introdotto il concetto e le prime misure antidiscriminatorie nel mondo del lavoro, quello della l. 215/1992 sull'imprenditorialità femminile (poi trasfusa nel Codice delle Pari opportunità, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), un intervento parziale confermato nella sua costituzionalità dalla sentenza della Corte 109/1993 che ha definito tali azioni come «il più potente strumento a disposizione del Legislatore, che tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate» e, nel caso di specie, «a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale». La legge Finanziaria 2007 (l. 296/2006) ha inserito un'azione positiva che in modo più rilevante incide sulla natura di un prelievo. L'art. 1 della Finanziaria, infatti, nel comma 266, accanto al più celebre intervento per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, ha introdotto, soprattutto, alcune misure esplicite di in-

centivo fiscale all'occupazione femminile. Ciò avviene attraverso la riduzione della base imponibile dell'Irap per le imprese, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, esattamente come per il cuneo. In concreto un'azienda in tutte queste zone paga di Irap nel 2008 al mese per ogni nuova assunta poco meno di 150 euro rispetto a un uomo neo-assunto: non c'è invece nessuna differenza per ciò che riceveranno i lavoratori. Ci sono quindi tutte le condizioni perché le donne neo-assunte a tempo indeterminato, che sono state poco meno di 40.000 nel 2005 (ultimi dati disponibili) possano avvicinarsi a 50.000 nel 2007, primo anno di applicazione.

Per ciò che concerne il futuro prossimo, e da segnalare il grande impatto tecnico e politico a livello europeo del disegno di legge di uguaglianza approvato in Spagna dal *plenum* della Camera il 21 dicembre 2006 e ora all'esame del Senato. Si tratta di una legge organica che copre in ben 78 articoli, 27 disposizioni addizionali, 9 transitorie, una derogatoria e 7 finali, una parte generale di principi sull'uguaglianza e la lotta alla discriminazione, una vasta serie di politiche pubbliche nei settori più disparati, una serie di interventi sui mezzi di comunicazione, una serie di misure per l'uguaglianza di opportunità nel diritto del lavoro e nell'impiego pubblico. Conformemente a tale logica, il governo italiano sta pensando a un'analoga legge organica che coinvolga quattro ambiti di intervento. Il primo per applicare la riforma dell'art. 51 della Costituzione rispetto alla rappresentanza e introdurre, dall'elezioni dei consigli comunali sino a quelle per il Parlamento europeo, norme efficaci per un periodo transitorio di dieci anni, quindi con una clausola che ne esprime il carattere emergenziale nel tempo, ma con un vincolo for-

te, quella dell'inammissibilità delle liste, e non quello debole di sanzioni economiche previsto per le europee che si è rivelato poco funzionale (l'inammissibilità è infatti prevista dall'art. 3 della l. 8 aprile 2004, n. 80, poi trasfusa nel Codice pari opportunità, solo di fronte al mancato rispetto del limite di una sola candidatura dell'altro genere). Nel caso di liste bloccate, il meccanismo è più agevole perché prevede quote con effetto molto stringente sui risultati. Nel caso di liste con preferenza è immaginabile, oltre alla quota, ammettere anche la seconda preferenza purché espressa per un candidato di genere diverso. Nel caso di sistemi uninominali rispetto alla presentazione di candidati per gruppi, la quota può applicarsi sull'insieme di tale gruppo. Il secondo ambito riguarda le pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici, anch'esse coperte dalla riforma dell'art. 51. Nelle nomine pubbliche dovrebbe essere di norma assicurata, tranne eccezioni debitamente motivate, la rappresentanza paritaria di genere per ogni organismo collegiale e l'equilibrio di genere nell'insieme delle nomine monocratiche. Il terzo, quello delle imprese, dovrebbe prevedere un sistema di certificazione per riconoscere le realtà che si segnalano per la realizzazione di politiche di uguaglianza tra donne e uomini. Il quarto ambito è quello relativo alla creazione di un sistema organico di statistiche di genere. Grazie a tale base conoscitiva, i disegni di legge del governo relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alla previdenza, all'istruzione, alla ricerca scientifica e tecnologica e al sostegno all'innovazione per i settori produttivi e alla finanza pubblica dovrebbero essere realizzati comprendendo un rapporto di valutazione sull'impatto per ragioni di genere.

¹ A. D'ALÒIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002.

Superata la querelle sulla loro ammissibilità, soprattutto rispetto alla rappresentanza, le azioni positive sono divenute anche in Italia, per spinta decisiva del diritto comparato, uno dei cantieri più rilevanti di modernizzazione giuridica, politica e culturale.

STEFANO CECCANTI

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *La discrimination. Journées franco-belges*, Paris, 2004;
 AA.VV., *Égalité des sexes: la discrimination positive en question*, Paris, 2006; G. BRUNELLI, *Donne e politica*, Bologna, 2006;
 A. D'ALIO, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, 2002; M. D'AMICO, *Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento*, Torino, 2006; A. DEFFENU, «Commento all'art. 117.7», in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di) R. Bifulco-A. Celotto-M. Olivetti, Torino, 2006, t. III, pp. 2301 ss.; P. GAJOTTI, *Vissuto religioso e secolarizzazione. Le donne nella "rivoluzione più lunga"*, Roma, 2006; A. GIORGI, «Commento all'art. 3.2», in *Commentario alla Costituzione*, cit., t. I, pp. 88 ss.; E. GORRIERI, *Parti uguali fra disuguali*, Bologna, 2002; Y. ITO, «Les mesures positives en droit européen», in AA.VV., *Égalité des sexes: la discrimination positive en question*, Paris, 2006, pp. 61 ss.; *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, (a cura di) R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotta-P. Veronesi, Torino, 2003; F. LANCHESTER, *Gli strumenti della democrazia*, Milano, 2004; D. LOCHAK, «Réflexions sur la notion de discrimination en droit européen et français», in AA.VV., *Égalité des sexes: la discrimination positive en question*, Paris, 2006, pp. 39 ss.; C. MANCINA, *Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*, Bologna, 2002; M. MIDDI, «Commento all'art. 51», in *Commentario alla Costituzione*, (a cura di) R. Bifulco et al., Torino, 2006, t. I, pp. 1016 ss.; H. PAULJAT, «La discrimination dans la vie publique», in AA.VV., *La discrimination, Journées franco-belges*, Paris, 2004, pp. 725 ss.; M. RIVET, «La discrimination dans la vie du travail», in AA.VV., *La discrimination, Journées franco-belges*, Paris, 2004, pp. 243 ss.; M. TSUJIMURA, «Les paradoxes de la "discrimination positive": notions et mesures de "positive action" en droit comparé», in AA.VV., *Égalité des sexes: la discrimination positive en question*, Paris, 2006, pp. 21 ss.

AZIONI PROPRIE

I. INTRODUZIONE – II. IL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE – (SEGUE) LA DEROGA AL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE – III. L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: CONDIZIONI – I. L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: DEROGHE. – 2. LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEI LIMITI – IV. IL REGIME GIURIDICO DELLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO – V. IL TRADING DI AZIONI PROPRIE – VI. ALTRE OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI. IL LEVERAGED BUY OUT – VII. SOTTOSCRIZIONE O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DELLA CONTROLLANTE. – VIII. SOTTOSCRIZIONE O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE PROPRIE NELLE ALTRE SOCIETÀ DI CAPITALI E NELLE COOPERATIVE – IX. LE SANZIONI PENALI – (SEGUE) OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI E MERCATI FINANZIARI: OBBLIGHI DI DISCLOSURE, SANZIONI PENALI E MARKET ABUSE

I. INTRODUZIONE

Le operazioni su azioni proprie possono rispondere a svariate esigenze: disporre di uno *stock* da assegnare a beneficiari di piani di azionariato o in vista di future conversioni di obbligazioni convertibili o per l'esercizio di *warrant*, o da utilizzare per futuri scambi di partecipazione a seguito di alleanze, accordi di cooperazione, *joint ventures*, o per operazioni straordinarie; investire una parte del *free cash flow* per ridurre la liquidità; distribuire valore agli azionisti in alternativa al dividendo classico, anche in funzione "perequativa"; regolarizzare l'andamento del titolo sul mercato (cd. *trading*) o accrescerne la liquidità; ridefinire la struttura finanziaria della società (eventualmente annullando una o più categorie di azioni) in correlazione con una riduzione del capitale; predisporre una difesa (preventiva o successiva) avverso scalate ostili o rafforzare il controllo del gruppo di comando; sfruttare incentivi fiscali; indirizzarsi al *going*